



# LAVORO Euroconference

**Edizione di mercoledì 5 marzo 2025**

## **NEWS DEL GIORNO**

**Riforma dell'accertamento della disabilità: modifiche introdotte dal D.L. 202/2024**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Proroga del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl): chiarimenti Inps**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Registro infortuni telematico dell'Inail accessibile agli ispettori INL**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Licenziamento disciplinare e impossibilità di presenziare all'audizione**  
di Redazione

## **SPECIALI DELLA SETTIMANA**

**Semplificati per cassa: le fatture attive si possono registrare nel 2024 anche se emesse nel 2025**  
di Fabio Garrini

## ***Riforma dell'accertamento della disabilità: modifiche introdotte dal D.L. 202/2024***

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio n. 766 del 3 marzo 2025](#), ha illustrato le novità introdotte in materia di riforma dell'accertamento della disabilità, ex D.Lgs. 62/2024, dall'articolo 19-*quater*, D.L. 202/2024, in sede di conversione in L. 15/2025. I commi 1 e 3 dell'articolo 19-*quater*, D.L. 202/2024, rubricato "*Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità*", hanno apportato le seguenti novità:

- a decorrere dal 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, D.Lgs. 62/2024, sono estese alle Province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia Autonoma di Trento, Aosta;
- l'elenco delle patologie interessate dalla sperimentazione dei nuovi criteri di valutazione di base è stato ampliato, includendo anche le disabilità connesse all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche.

I criteri di accertamento delle nuove patologie sono stabiliti con regolamento da adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 15/2025, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al D.Lgs. 62/2024.

Il comma 2 dell'articolo 19-*quater*, D.L. 202/2024, ha rinviato dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore della riforma. Pertanto, la fase di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, iniziata il 1° gennaio 2025, si concluderà il 31 dicembre 2026.

Coerentemente, sono stati aggiornati i termini previsti dal D.Lgs. 62/2024 per una serie di adempimenti normativi:

- il regolamento del Ministro della salute di cui all'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 62/2024, con cui si deve provvedere all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità della valutazione di base, dev'essere adottato entro il 30 novembre 2026;
- è garantito il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2026 (articolo 35, comma 1, D.Lgs. 62/2024);
- sono fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre



2026, in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità, di sordocecità e per quanto disposto dalla L. 104/1992 (articolo 35, comma 2, D.Lgs. 62/2024);

- le disposizioni previgenti all'entrata in vigore della riforma trovano applicazione alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2026 (articolo 35, comma 2, D.Lgs. 62/2024);
- alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti alla sperimentazione, fino al 31 dicembre 2026, le condizioni di accesso e i sistemi valutativi attualmente in vigore (articolo 35, comma 3, D.Lgs. 62/2024).

**Convegno** di aggiornamento

## **Pensioni: novità 2025 in materia previdenziale**

[Scopri di più](#)

## ***Proroga del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl): chiarimenti Inps***

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio n. 765 del 3 marzo 2025](#), in relazione al messaggio n. 595/2025, ha fornito indicazioni operative per l'applicazione della proroga della misura del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl).

L'Istituto specifica che, per le domande del Sfl con pagamento della dodicesima mensilità nei mesi di gennaio e febbraio 2025, in fase di prima attuazione della previsione normativa, per le sole domande del Sfl cui sia stata erogata la dodicesima mensilità nei primi 2 mesi dell'anno, l'aggiornamento del Psp può essere considerato valido se registrato nella piattaforma Sistema informativo unitario (Siu) entro il mese successivo (rispettivamente febbraio 2025 per le domande con pagamento della dodicesima mensilità nel mese di gennaio 2025 e marzo 2025 per quelle con pagamento della dodicesima mensilità nel mese di febbraio 2025).

Si ricorda che, ai fini del riconoscimento dell'ampliamento delle mensilità di indennità di partecipazione fruibili, la procedura del Sfl acquisisce dalla piattaforma Siisl le domande in stato "accolta", i cui beneficiari risultino frequentare un corso di formazione la cui conclusione sia prevista successivamente alla scadenza delle 12 mensilità di fruizione della misura, nonché l'informazione dell'avvenuto aggiornamento del Patto di servizio personalizzato (Psp) intervenuto prima della scadenza di fruizione delle prime 12 mensilità della misura.

Qualora l'informazione sull'aggiornamento del Psp non venga rilevata dalla piattaforma Siisl entro l'ultima delle 12 mensilità di fruizione del beneficio, la domanda viene posta nello stato "sospesa" con la motivazione: "sospesa per verifica dell'aggiornamento del patto di servizio per la proroga della misura". Trascorsi 90 giorni dalla sospensione, in assenza dell'informazione sull'aggiornamento del Psp, la domanda viene posta nello stato "terminata". L'informazione relativa al Psp aggiornato che venga rilevata tardivamente, ossia oltre la scadenza delle 12 mensilità, dev'essere, in ogni caso, associata al corso di formazione in atto ed essere registrata a sistema entro la scadenza delle prime 12 mensilità di fruizione della misura.

A partire dai rinnovi di marzo 2025, per le domande con pagamento della dodicesima mensilità in tale mese, la verifica dell'aggiornamento del Psp verrà effettuata entro il medesimo mese e l'aggiornamento sarà considerato valido se intervenuto tra la data di avvio del corso di formazione ed entro l'ultimo mese di fruizione delle prime 12 mensilità della misura.



Anche nel caso di sospensione della domanda per la quale non sia stato possibile verificare nei tempi sopra indicati l'aggiornamento del Psp, la registrazione dev'essere associata al corso di formazione in atto e risultare registrata a sistema nei mesi di svolgimento del corso ed entro la scadenza delle prime 12 mensilità di fruizione della misura.

**Corso per dipendenti**

## **Ammortizzatori sociali nel 2025**

**Scopri di più**

**NEWS DEL GIORNO**

---

***Registro infortuni telematico dell'Inail accessibile agli ispettori INL***di **Redazione**

L'Inail, con [news del 3 marzo 2025](#), ha comunicato che dal 4 marzo 2025 gli ispettori INL possono accedere anche al Cruscotto infortuni dell'Inail, ora denominato Registro infortuni telematico. La novità rientra nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione per l'accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni, sottoscritta con l'INL nel 2022. Gli ispettori INL potranno effettuare le ricerche su tutto il territorio nazionale, mentre gli ispettori territoriali potranno accedere ai dati relativi alla propria area di competenza.

**Master** di specializzazione**Welfare aziendale e politiche retributive**

Scopri di più

**NEWS DEL GIORNO**

---

***Licenziamento disciplinare e impossibilità di presenziare all'audizione***di **Redazione**

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 gennaio 2025, n. 458, ha deciso che, in tema di licenziamento disciplinare, il pregiudizio al diritto alla difesa dev'essere concreto e occorre, perciò, che il pregiudizio determinato dal mancato rispetto dei termini a difesa sia dedotto in concreto e non in via astratta. Incombe sul dipendente che contesti la legittimità della sanzione l'onere di dimostrare di non aver potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa all'esercizio assoluto del diritto di difesa, dovendosi ritenere che altre malattie non precludono all'incolpato altre forme partecipative.



**nuova uscita!**

Libri ed eBook

## **Il potere disciplinare del datore di lavoro privato**

**scopri di più >**



**SPECIALI DELLA SETTIMANA**

---

## ***Semplificati per cassa: le fatture attive si possono registrare nel 2024 anche se emesse nel 2025***

di **Fabio Garrini**

Recentemente è salita agli onori della cronaca una vicenda, del tutto operativa e di interesse diffuso, che attiene la registrazione delle fatture di vendita dei contribuenti che hanno adottato il regime semplificato per cassa, nella variante che conferisce rilevanza alla registrazione dei documenti, con riferimento agli effetti sul relativo reddito da dichiarare ai fini Irpef.

### **Il regime semplificato e l'opzione per la registrazione**

L'articolo 18, D.P.R. 600/1973, permette di applicare il regime di contabilità semplificata in luogo di quella ordinaria (che comunque può essere scelta in maniera opzionale anche quando non ricorre l'obbligo) alle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, anche costituite in forma di impresa familiare e coniugale.

Tale regime è "*improntato alla cassa*" nel senso che, in via generale (in quanto nell'articolo 66, Tuir, che regola tale regime, non mancano le deroghe in cui occorre applicare la competenza), i componenti reddituali, sia positivi sia negativi, sono rilevanti all'atto del relativo incasso o pagamento.

La circolare n. 11/E/2017 evidenzia in maniera chiara una posizione che l'Agenzia delle entrate già aveva espresso in sede della manifestazione Telefisco 2017 e poi confermata nella circolare n. 8/E/2017: il regime di contabilità semplificata applicabile dal 2017 è un regime "*misto*", dove alcuni componenti hanno valore per cassa e altri invece rilevano per competenza. Viene, infatti, richiamata la Relazione accompagnatoria alla Legge di Bilancio 2017, dove si legge che questo regime è "*improntato al criterio di cassa*", e questo secondo l'Agenzia delle entrate varrebbe a escludere un principio di cassa stretto. Infatti, in via generale i componenti reddituali, tanto quelli positivi quanto quelli negativi, sono rilevanti all'atto del relativo incasso o pagamento.

Nell'ambito del regime di contabilità semplificata previsto dall'articolo 18, D.P.R. 633/1972, il comma 5 introduce una soluzione che permette una sorta di deroga al regime di cassa per il regime di contabilità semplificata: "*Previo opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare*



*annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.*

Pertanto, qualora si vada a esercitare tale opzione, ciò che rileva nella determinazione del reddito è la registrazione dei documenti, a nulla rilevando gli aspetti finanziari (quindi, con una significativa semplificazione amministrativa).

L'opzione per tale metodo viene esercitata tramite il comportamento concludente, con la conseguenza che di fatto non rilevano gli incassi e i pagamenti (e quindi i mancati incassi e pagamenti), ma il contribuente si limiterà all'annotazione dei soli documenti fiscali; tale opzione viene manifestata a posteriori tramite opportuna compilazione della dichiarazione Iva relativa all'anno nel quale tale opzione viene esercitata.

Con specifico riferimento ai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per il regime della registrazione dei documenti ex articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, consta il pensiero dell'Agenzia delle entrate nella circolare n. 10/E/2017: *“Con riferimento ai costi sostenuti – nel presupposto che ai fini Iva il contribuente, per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta attribuitagli in rivalsa, ha facoltà di registrare la fattura di acquisto entro i termini previsti dall'articolo 19 del D.P.R. 633 del 1972 – gli stessi si considereranno pagati al momento della registrazione del documento contabile (anche dopo due anni dall'operazione), non rilevando il momento in cui si verifica l'effettivo esborso finanziario”.*

L'opzione per l'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, introduce una presunzione che possiamo definire assoluta, secondo cui la deduzione del costo deve avvenire nell'anno in cui la fattura di acquisto viene registrata, indipendentemente dagli aspetti finanziari dell'effettivo pagamento. Pertanto, per la determinazione del reddito del contribuente, risulta cruciale stabilire la correttezza del momento in cui avviene tale registrazione.

### **La registrazione dei ricavi**

Nella circolare n. 11/E/2017 si legge come anche i ricavi percepiti si considerano incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell'Iva a debito periodica, la registrazione del documento, da eseguirsi *“entro quindici giorni... e con riferimento alla data della loro emissione”* per le fatture ordinarie, ed *“entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni”* per le *“fatture differite”*, produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate.

Va segnalato che il termine di registrazione delle fatture di vendita, previsto dall'articolo 23, D.P.R. 633/1972, è stato successivamente aggiornato e ora prevede che tali fatture devono essere registrate *“entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni”*



*e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”.*

Questo comunque non varia il principio contenuto nel citato documento di prassi.

Quindi, nella sostanza, le fatture di dicembre 2024 potrebbero essere registrate entro il 15 gennaio con la conseguenza che dette fatture costituiranno reddito nel 2025 (posto, comunque, che l’Iva deve essere fatta retroagire alla liquidazione di dicembre 2024 ovvero dell’ultimo trimestre del 2024 in quanto l’Iva in relazione alla debenza del tributo, è sempre guidata dal momento di effettuazione dell’operazione).

### La posizione espressa in Telefisco

Veniamo alla questione delicata recentemente sollevata dall’Agenzia delle entrate: il tema della registrazione delle fatture emesse deve necessariamente essere coordinato con il tema dell’emissione della fattura sulla base delle indicazioni dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972.

#### Regime del registrato e imputazione dei ricavi

**Regime del registrato. Fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione per il comma 5 dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973. Per esempio: fattura redatta in data 29 dicembre 2023 ma inviata allo SdI l’8 gennaio 2024. Si chiede conferma della corretta imputazione del ricavo ai fini dei redditi, che può essere a scelta del contribuente nel 2023 o 2024, alla luce del fatto che, in questi casi, la registrazione del documento potrà avvenire indifferente nel 2023 oppure nel 2024.**

Master di specializzazione

**Laboratorio Contratti di lavoro**

Scopri di più